



## Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici



La Legge n°90 del 3/08/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, conferma la proroga di queste detrazioni per tutti gli interventi già incentivati (reintegrando quindi anche quelli dal decreto-legge n°63 esclusi dalla proroga, ossia la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di a.c.s.), al 31 dicembre 2014 mantenendo l'attuale aliquota, per poi decrescere progressivamente. Nel 2015 le detrazioni scendono infatti al 50% e nel 2016 tornano al 36%, seguendo il bonus ristrutturazioni cui sono state accomunate. Per gli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, le spese sostenute fino al 30 giugno 2015 sono detraibili al 65%, mentre quelle effettuate fino al 30 giugno 2016 usufruiscono del bonus al 50%.

### GLI INTERVENTI AGEVOLATI

Gli interventi riguardano l'isolamento di coperture, solai e pareti, la sostituzione di infissi, l'installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda, le sostituzioni di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia. La detrazione spetta per la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, ma anche le integrazioni e sostituzioni dei soli componenti vetrati esistenti, l'installazione di impianti solari termici collegati alle utenze, con tutte le connesse opere idrauliche e murarie, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, ed infine la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con conseguente messa a punto della rete di distribuzione, dei dispositivi di controllo e regolazione e dei sistemi di distribuzione. Sono inoltre detraibili le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

### TETTI MASSIMI DELLE AGEVOLAZIONI

Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia dell'intervento.

Tipologia di intervento	Tetto massimo della detrazione
Riqualificazione energetica globale (comma 344)	100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345)	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347)	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 347), sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)
Interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti (legge di conversione del DL 63/2013).	62.400 euro (65% di 96.000,00 euro)



## Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici



### REQUISITI E ADEMPIMENTI

L'asseverazione di un tecnico abilitato deve attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii.

Dall'11 ottobre 2009, per effetto del DM del 6 agosto 2009 che modifica il DM 19 febbraio 2007, l'asseverazione di un tecnico abilitato può anche essere esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici prevista dall'art. 28, comma 1, della legge 10/1991.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Il certificato energetico, la ricevuta informatica dell'invio all'ENEA, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico, devono essere conservati ed esibiti su richiesta.

Inoltre bisogna trasmettere all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, copia APE e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Il materiale deve essere inviato attraverso il sito internet: <http://finanziaria2013.enea.it/index.asp>, tramite un'applicazione web per la compilazione on-line della modulistica e per l'invio telematico, ottenendo ricevuta informatica.